



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
"Giovanni Battista MOSCATO"

87038 SAN LUCIDO (CS) Strada I
cod. mecc. CSIC84100C cod. fisc. 86001330785 Tel. e fax 0982/81056
e-mail: csic84100c@istruzione.it – Pec: csic84100c@pec.istruzione.it www.icsanlucido.gov.it

Prot. N. 165 A/32

San Lucido, lì 17/01/2018

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SAN LUCIDO

A PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NELL' ISTITUTO
LORO SEDE

ALL' ALBO – SEDE

AL SITO WEB DELL' ISTITUTO

AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: DL N. 73 (del 7 giugno 2017) e L. N. 119 (del 31 luglio 2017)

Indicazioni operative in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.

FORMALIZZAZIONE PROCEDURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018

In ottemperanza al Decreto-Legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "**Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci**" e facendo seguito alla nostra nota diffusa con prot. N. 2797 a far data dal 22/08/2017 con la presente si invitano i soli sigg. genitori/tutori/affidatari dei minori soggetti al regime delle vaccinazioni obbligatorie (0-16 anni di età) i quali alla data dell' 11 settembre 2017 hanno consegnato la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LO STATUS DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE dei propri figli e nostri alunni che,

ENTRO IL 10 MARZO 2018
DOVRANNO

far pervenire idonea documentazione comprovante l' effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge sopra citato in base all' età, ovvero:

1. copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL;
2. oppure certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL;
3. oppure attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l' età.

ACCESSO ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA

Per quanto riguarda la scuola dell' Infanzia, i minori non in regola entro il 10 marzo 2018 verranno esclusi dall' accesso ai servizi, ma rimarranno comunque iscritti alla scuola dell' Infanzia.

Il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.

I minori saranno nuovamente ammessi ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Inoltre, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni (al 10 marzo 2018) dalla sottoscritta alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell' inadempimento, **di cui all' art. 1, c. 4, del DL n. 73. del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni***.

ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO.

Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell' Infanzia e, precisamente, per la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini non costituisce requisito di accesso alla scuola e/o agli esami.

Tale mancanza, tuttavia, sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni (al 10 marzo 2018) dalla sottoscritta all' ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell' inadempimento, **di cui all' art. 1, c. 4, del DL n. 73. del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni***.

*ART. 1, C. 4, DEL DL N. 73. DEL 7 GIUGNO 2017

"In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria **DA EURO CENTO A EURO CINQUECENTO**. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome".

Il presente provvedimento viene così diramato:

- ✓ In tutti i plessi dell' Istituto, per il tramite dei responsabili di plesso e dei coordinatori di classe, a cui si chiede la massima diffusione e collaborazione.
- ✓ Affisso all' albo dell' Istituto.
- ✓ Pubblicato sul sito dell' I.C. – www.icsanlucido.gov.it.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna OSSO